

Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF)

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

detti in seguito **assicuratori**

e

H+ Gli Ospedali Svizzeri

detta in seguito **H+**

Conformemente all'articolo 2 capoverso 3 lettera h della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:

Art. 1 Introduzione

Giusta l'articolo 13 della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia permanente (CPF).

Art. 2 Compiti e competenze

- ¹ La CPF funge da organo di conciliazione contrattuale per le controversie tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni in merito all'applicazione della convenzione tariffaria.
- ² Le controversie concernenti l'applicazione della convenzione possono essere sottoposte alla CPF affinché elabori una proposta di conciliazione.
- ³ A richiesta di una parte contraente, la CPF può pronunciare delle sanzioni in caso di violazione della convenzione da parte dei fornitori di prestazione o degli assicuratori.

Art. 3 Organizzazione

- ¹ La CPF si compone di tre rappresentanti di H+ e di tre rappresentanti della CTM/AM/AI.
- ² Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.
- ³ La presidenza è assunta a turno da H+ e dalla CTM/AM/AI.
- ⁴ La segreteria della CPF è gestita da H+.
- ⁵ La CPF definisce in un regolamento lo svolgimento della procedura.

Art. 4 Procedura

- ¹ Ogni domanda deve essere indirizzata alla Segreteria della CPF, corredata dei necessari documenti e motivazioni.
- ² La CPF sottopone una proposta di conciliazione scritta alle parti entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa. La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.
- ³ Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.
- ⁴ Con riserva del capoverso 3, la proposta di conciliazione presentata può essere impugnata entro 30 giorni davanti al tribunale arbitrale competente.
- ⁵ La CPF può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma strettamente anonima.

Art. 5 Finanziamento

- ¹ Le parti contraenti indennizzano esse stesse i loro rappresentanti. Un indennizzo o un rimborso delle spese dei richiedenti è escluso.
- ² Per la proposta di conciliazione la CPF riscuote emolumenti di un importo che va da 500 a 3 000 CHF. Si deve versare un acconto.

Art. 6 Entrata in vigore / disdetta

¹ Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² La procedura di disdetta è retta dall'articolo 17 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2003.

Berna / Lucerna, 1° ottobre 2003

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente:

P. Saladin

La direttrice:

U. Grob

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

Il presidente:

W. Morger

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Assicurazione invalidità**

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

K. Stampfli